



**REGIONE
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE
AREA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

RAPPRESENTANTE UNICO REGIONALE

Dott. Diego Mantero

SEDE

p.c.

REGIONE LAZIO

Area V.I.A.

SEDE

SEGRETARIATO GENERALE

Ufficio Conferenze dei Servizi

PEC: conferenzediservizi@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: MED SEA LITTER ITALIA srl - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 sul "Progetto di una piattaforma di valorizzazione, riciclo materie post-consumo, beach litter e marinelitter, con annesso stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili", – Registro elenco progetti: n.031/2021. Procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale – Parere di Area A.I.A.
Proponente: MED SEA LITTER ITALIA srl
Registro elenco progetti: 031/2021

PREMESSO CHE:

- la scrivente Autorità Competente per il rilascio dell'A.I.A. è stata convocata all'interno del procedimento PAUR in oggetto e nell'ambito della conferenza di servizi interna ai fini del rilascio del parere di competenza;
- la Società MED SEA LITTER ITALIA srl richiede l'autorizzazione alla realizzazione e il successivo esercizio di una piattaforma di valorizzazione e riciclo di materie post-consumo, beach litter e marine litter (60.000 t/anno), con annesso stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili (34.000 t/anno). Dalla documentazione in atti si evince che il progetto è finalizzato alle seguenti attività:
 - recupero di materie plastiche (PET, PE/PP e film), con produzione di End of Waste, attraverso operazioni di selezione e lavaggio dei rifiuti abbandonati in mare e in spiaggia (marine e beach litter), dei rifiuti costituiti dal sovrappeso derivante da impianti di trattamento



meccanico dei RSU (con recupero di materie da sottrarre alla combustione o allo smaltimento in discarica.) e dei rifiuti plastici da raccolta differenziata;

- stoccaggio definitivo (discarica) delle frazioni non riciclabili a valle del processo di recupero. Inoltre la documentazione prevede attività di stoccaggio definitivo (discarica) delle frazioni non riciclabili a valle del processo di recupero. Tale attività è qualificata come operazione di smaltimento DI Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).

- Tale attività viene qualificata dal Proponente, ai fini della disciplina di VIA rispetto alle categorie di cui all'Allegato III alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06, come:
 - n) "Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della Parte IV del D.lgs.152/2006", in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal D.M. n.52 del 30/03/2015, relativi al cumulo con altri progetti, al rischio di incidenti ed alla localizzazione dei progetti.
 - p) "Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte IV del D.lgs.152/2006); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte IV del D.lgs.152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3", in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal D.M. n. 52 del 30/03/2015, relativi al cumulo con altri progetti, al rischio di incidenti ed alla localizzazione dei progetti.
- Per quanto concerne, invece, l'inquadramento del progetto ai fini della normativa sull'AIA, si ricorda che la Società ha ricondotto le attività previste dalla piattaforma di recupero nella categoria 5.3b) dell'Allegato VIII, Parte II, del D.Lgs.n.152/2006: *Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1.trattamento biologico; 2.pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento; 3.trattamento di scorie e ceneri; 4.trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.*
- Per ciò che concerne lo stoccaggio definitivo l'attività è stata inquadrata rispetto dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 con la Categoria 5.4: *Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.*
- A seguito dell'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale dell'installazione presentata dal Gestore, con nota prot. 526439 del 15.06.2021 veniva comunicata l'avvio del procedimento di PAUR. Nell'ambito di tale procedimento in data 28.12.2021 si teneva la prima riunione della CdS.



- In data 24 maggio 2022 si è svolta la seconda seduta della Conferenza dei Servizi e successivamente è stato convocato un incontro tecnico svoltosi in data 08/06/2022 alla presenza della Società.
- Per la data del 28 settembre è stata convocata la III seduta della Conferenza dei Servizi i cui lavori, non appena aperti, hanno dovuto affrontare l'esigenza di dividere la stessa seduta in due incontri separati: *“Visto il limitato arco temporale che non ha permesso un completo studio e adeguata valutazione del progetto e di tutti gli atti procedurali si propone ai presenti di articolare la presente terza seduta in due riunioni, la presente nella data odierna per un riepilogo del procedimento ed aggiornamenti e la seconda per la redazione e la condivisione del verbale/relazione.”*;
- Che nella prima seduta della 3° cds succitata l'Area A.I.A. *“...rileva dalla lettura del parere ARPA Lazio pervenuto in data odierna che sono emersi in particolare alcuni chiarimenti/integrazioni tecnici relativamente in particolare all'autorizzazione agli EoW, alla captazione del biogas della discarica prevista in progetto, implementazioni relative allo studio di dispersione degli inquinanti in atmosfera e dell'impatto odorigeno, nonché per gli aspetti legati al rumore, oltre che l'aggiornamento del PMeC e di alcune tavole progettuali. Si ritiene necessario al fine dell'emissione del provvedimento AIA (successivo all'emissione della valutazione VIA in ordine cronologico) che ARPA Lazio si esprima definitivamente sulla documentazione integrativa che dovrà pervenire dalla società. Per quanto riguarda i codici EER in ingresso e in particolare il codice EER 200301 rifiuti urbani indifferenziati come indicato da ARPA Lazio verrà inserito in autorizzazione la specifica condizione che tali rifiuti provengano esclusivamente da mare, spiaggia, laghi e non da raccolta di rifiuti urbani proveniente dalla raccolta comunale e/o residuale dalla raccolta differenziata. In merito al codice EER 191212 riferito al sovrallo proveniente da impianti di trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani, si evidenzia, come indicato nel parere di ARPA Lazio, che tale rifiuto risulta destinato esclusivamente alla produzione di combustibile da rifiuti. Per tale rifiuto proveniente da impianti TM e dunque residuale anche dal trattamento di un rifiuto urbano indifferenziato si evidenziano gli eventuali aspetti legati alla necessità di tariffazione regionale di competenza dell'Area Rifiuti regionale ai sensi della DGR 290 del 12/05/2022 relativa alla Deliberazione Arera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021.”*
- Che in data 14.10.2022 si sono avviati i lavori della seconda seduta della terza conferenza, ove la scrivente Area AIA comunicava ai presenti dell'avvenuta ricezione della nota interlocutoria di ARPA Lazio, prot. n. 0071533.Udel 13/10/2022 nonché di aver contattato per le vie brevi l'Agenzia regionale, che riferiva come l'istruttoria tecnica per l'emissione del parere ex art. 29-quaterc. 6 del D.Lgs. 152/06, potrà essere terminata, vista la corposità della documentazione da esaminare, entro 15 giorni. Pertanto, questa Area richiedeva di differire il termine dei lavori alla prima settimana di novembre, stante l'obbligatorietà di acquisire, per quanto riguarda l'A.I.A., il suddetto parere ai sensi dell'art. 29-quaterc. 6.

VALUTATA la documentazione tecnica pervenuta all'atto dell'istanza e depositata sul box regionale dedicato al procedimento, nonché le integrazioni pervenute a seguito delle richieste degli Enti intervenuti e, in particolare, dell'organo tecnico regionale di valutazione ARPA Lazio.



PRESO ATTO delle valutazioni di competenza dell'Area Regionale Rifiuti della Direzione Ciclo dei Rifiuti come rappresentate nella nota prot. n. 1006864 del 14/10/2022, in merito alla rispondenza e compatibilità del progetto presentato con il Piano dei Rifiuti vigente approvato con D.C.R. n. 4 del 05/08/2020, e pubblicato sul BURL del 22/09/2020, n. 116, suppl. I, nonché sulla necessità di determinazione tariffaria ai sensi della D.G.R. 290 del 12.05.2022 che recepisce la Deliberazione Arera n. 363 / 2021 / R / RIF del 03.08.2021;

VISTO, in particolare, il parere conclusivo favorevole di ARPA Lazio acquisito al prot. n. 1127813 del 11.11.2022 dove, in qualità di organo tecnico regionale e ai sensi dell'art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., conclude che: *“Nella presente attività istruttoria Arpa Lazio ha effettuato l'analisi della documentazione specificamente agli atti del presente procedimento, tenendo conto delle indicazioni fornite in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale della Parte II del D.Lgs. n. 152/06, degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 36/2003, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 121 del 2020, dalle Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs. n. 152/2006 revisione gennaio 2022, nonché da quanto riportato dal documento Bref Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment del 2018, delle Conclusioni sulle BAT, di cui alla Decisione 2018/1147 del 10 agosto 2018. Sulla base di queste premesse, al fine di fornire a codesta Autorità competente tutti gli elementi utili alle valutazioni e decisioni di competenza, Arpa Lazio ha effettuato la valutazione della documentazione progettuale in atti, comprensiva dei due PMeC, in relazione all'assetto tecnologico e gestionale proposto in termini di fasi di processo, principali sostanze inquinanti emesse, sistemi di abbattimento previsti e parametri da monitorare, come definiti dal Proponente. In particolare, nella presente valutazione tecnica sono state fornite a codesta Autorità competente, per le proprie valutazioni e determinazioni, specifiche osservazioni circa la proposta progettuale nel suo complesso nonché puntuali indicazioni sulle modalità di monitoraggio e controllo da prevedere. Tenuto conto di tutto quanto sopra premesso, in conclusione, si rimette il presente parere tecnico di Arpa Lazio all'Autorità competente, per le valutazioni e decisioni di competenza”*.

RITENUTO, in ogni caso, necessario formalizzare al Rappresentante Unico Regionale, ai fini dell'espressione del parere definitivo regionale nell'ambito della conferenza, le valutazioni già esposte all'interno della suddetta conferenza di servizi e su menzionate che la società dovrà ottemperare ai fini del rilascio del provvedimento A.I.A., successivamente all'eventuale rilascio della Determinazione di VIA favorevole;

CONSIDERATO CHE a seguito delle rappresentate interconnessioni documentali e relativi dibattimenti tecnici all'interno delle conferenze dei servizi, alcuni degli argomenti oggetto di dibattito e pareri sembrano essere superate mentre altre sono risultate di rimando decisionale diretto alla scrivente AC, al fine di fornire una risposta strutturata ai quesiti sospesi e di stretta competenza della scrivente Area, si rimanda ai dettagli riportati nel quadro sinottico seguente:



N°	Parere Arpa Lazio acquisito al prot. n. 1127813 del 11/11/2022	Valutazione Regione Lazio area A.I.A.
1	<p>Si ricorda che, in relazione alla congruità della proposta progettuale rispetto a quanto previsto dall'art. 179 Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006, nel precedente parere la scrivente Agenzia evidenziava come le operazioni di recupero di materia proposte siano tali da generare in concreto uno scarto da collocare in discarica pari a più della metà del quantitativo dei rifiuti trattati (circa il 57%). Al riguardo la Società precisa che la percentuale di materia recuperata non dipende dalla funzionalità della piattaforma bensì dalla specificità dei flussi in ingresso. <u>Quanto sopra ai fini delle valutazioni di codesta AC.</u></p>	<p>Il Proponente riscontrava il precedente parere Arpa (932268 del 28/09/2022) con nota acq. al prot.979550 del 7.10.2022: “Obiettivo della piattaforma è quello di ottimizzare i recuperi delle frazioni riciclabili nell’ottica di massimizzare i corrispettivi a favore della piattaforma attraverso la vendita di detti prodotti. La percentuale di recupero esposta in progetto quindi, non è dettata dalla funzionalità della piattaforma bensì, sulla base della stessa esperienza COREPLA, dalla effettiva presenza nei flussi conferiti di frazioni riciclabili che si cercherà di recuperare al massimo. Infatti generalmente le frazioni effettivamente riciclabili nei flussi conferiti a piattaforme di questo tipo si attestano mediamente al di sotto del 50%. In ogni caso si ribadisce che obiettivo della piattaforma è massimizzare il recupero di detti prodotti”.</p> <p>Oggetto di specifica prescrizione, nonché verifica annuale sui bilanci e performance impianto.</p>
2	<p>In relazione ai rifiuti in ingresso identificati con codice CER 20 03 01 nel precedente parere era stato suggerito all’AC di prevedere specifiche condizioni circa la provenienza dei medesimi ai fini dell’accettazione presso l’impianto. Al riguardo nel verbale della 2° parte della 3° CdS l’Autorità competente prevede di inserire nell’atto autorizzativo <u>la specifica condizione che tali rifiuti provengano esclusivamente da mare, spiaggia, laghi e non da raccolta di rifiuti urbani proveniente dalla raccolta comunale e/o residuale dalla raccolta differenziata.</u></p>	<p>Oggetto di specifica prescrizione da inserire nell’atto autorizzativo AIA: i rifiuti dovranno provenire esclusivamente da mare, spiaggia, laghi e non da raccolta di rifiuti urbani proveniente dalla raccolta comunale e/o residuale dalla raccolta differenziata.</p>
3	<p>Nel precedente parere la scrivente Agenzia aveva richiesto chiarimenti in merito allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso definiti non conformi, quali ad esempio bombole, latte di vernice, RAEE.... per i quali il Proponente dichiarava essere prevista un’area dedicata e il successivo invio presso impianti esterni. <u>Al riguardo si prende atto che gli stessi saranno stoccati in un cassone scarrabile, identificato con ST_03a, ubicato nell’area ST03; in merito a questo aspetto è stata aggiornata la Scheda B rif.1_r02 e l’Allegato B22_r02.</u> In generale, con riferimento allo stoccaggio dei rifiuti, si ricordava la necessità che la progettazione e la gestione dei depositi venisse fatta in conformità alla normativa vigente, prendendo a riferimento la BAT 4 della Decisione UE n.2018/1147. <u>Al riguardo si ricorda che la corretta gestione delle aree di stoccaggio sarà oggetto di verifica in fase di controllo.</u></p>	<p>Aggiornare Area anche in planimetria + oggetto di specifica prescrizione da inserirsi nel provvedimento autorizzativo AIA</p>
4	<p>Con riferimento al materiale di grandi dimensioni in</p>	<p>Oggetto di specifica prescrizione da inserirsi nel</p>



	<p>ingresso proveniente dai marine litter o beach litter, recuperato attraverso la cernita manuale e stoccato in appositi container, <u>il Proponente conferma che tale materiale viene recuperato come "plastica mista", specificando che le componenti riciclabili di tale flusso sono sottoposte alla filiera di trattamento lavaggio per un successivo recupero. Le frazioni non riciclabili seguono il flusso di scarto a discarica.</u></p>	<p>provvedimento autorizzativo AIA</p>
5	<p><u>In relazione ai rifiuti derivanti dalla fase di flottazione, il Proponente ha chiarito che in tale fase vengono prodotti dei reflui che saranno inviati al sistema depurativo biologico-chimico-fisico previsto in progetto. Eventuali sedimenti identificati con CER 19 08 14 verranno smaltiti presso impianti esterni autorizzati unitamente ai fanghi generati dal trattamento depurativo.</u></p>	<p>Oggetto di specifica prescrizione da inserirsi nel provvedimento autorizzativo AIA</p>
6	<p>Cessazione della qualifica di rifiuto. La Società ha predisposto una relazione tecnica, rispetto alla quale ha fornito integrazioni nel documento denominato Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. comma 3_D, di seguito prese in esame. Si ricorda inoltre, che l'art.184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.L. n.77/2021 convertito in legge con L. n. 108/2021, consente alle autorità competenti, nello specifico le Regioni, di autorizzare la "cessazione della qualifica di rifiuto" di rifiuti sottoposti a un'operazione di recupero, che soddisfino criteri specifici o, se questi non sono stati definiti da Regolamenti UE o Decreti nazionali End of Waste, di autorizzare la cessazione della qualifica di rifiuto individuando, caso per caso, criteri di "uscita" nel rispetto delle quattro condizioni individuate dalla norma, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale competente per territorio. Le condizioni previste per la cessazione della qualifica di rifiuto sono le seguenti: a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.</p>	<p>Oggetto di specifica prescrizione da inserire nel provvedimento autorizzativo AIA</p>
6a	<p>a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a a essere utilizzata/o per scopi specifici: Il Proponente definiva l'uso della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto con riferimento ai materiali che vengono sostituiti, indicando la tipologia di processo produttivo in cui</p>	<p>Oggetto di specifica prescrizione da inserire nel provvedimento autorizzativo AIA</p>



	<p>viene utilizzato. Le plastiche in formato flake che si vogliono recuperare saranno destinate ad impianti di estrusione per la produzione di granulo rigenerato PET/PE/PP. Tali materiali andranno a sostituire le materie prime vergini PET/PE/PP a loro volta derivati da Petrolio e Metano. Il flake commercializzato sarà conforme alle norme tecniche di settore come descritto successivamente. Nel precedente parere l'Agenzia rispetto a tale punto chiedeva chiarimenti sulla definizione univoca degli End of Waste prodotti, sulle destinazioni di ciascuno di essi, nonché sulle modalità di gestione dei diversi flussi nell'impianto di recupero, anche in relazione agli stoccaggi dei rifiuti in ingresso descritti. <u>Rispetto a questo si prende atto che il Proponente precisa che tutte le frazioni recuperate dall'impianto possono essere destinate sia ad impianti di estrusione per eventuale produzione di granulati sia ad impianti produttivi in grado di utilizzare direttamente i flakes prodotti come materie, quindi a partire non solo dai CER 19 12 12 e 20 03 01, ma anche dai CER 15 01 02 e 15 01 06. I materiali prodotti verranno stoccati, indipendentemente dal rifiuto che li ha generati, secondo quanto indicato nella planimetria B.22_r02.</u></p>	
6b	<p>b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto: Il Proponente affermava che esiste un mercato del materiale recuperato, sostenuto anche da norme come la Direttiva Europea 904/2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e come la Legge di Bilancio per il 2021, per la quale è possibile produrre bottiglie e vaschette, destinate a contenere cibo e bibite, in PET 100% riciclato. Essendo l'istanza un progetto da autorizzare, <u>il Proponente non fornisce accordi commerciali in essere, né lettere di intenti, ma dichiara l'esistenza di una serie di altri produttori di EoW che hanno già un mercato.</u> In merito alla descrizione della modalità di stoccaggio del flake, <u>veniva rappresentato che lo stesso sarà stoccato dopo il lavaggio e l'asciugatura in appositi big bag appositamente identificati, i quali se stoccati all'esterno saranno poggiati su pedane in legno e coperti da materiali plastico a protezione delle intemperie; il tempo di stoccaggio non viene indicato, ma avendo dichiarato che il prodotto ha una durabilità di 12 mesi dalla data di produzione (seppur non indicate le motivazioni, es. perdita di caratteristiche, ecc.) si presuppone che sarà al massimo di un anno.</u></p>	<p>Oggetto di specifica prescrizione da inserire nel provvedimento autorizzativo AIA</p>
6c	<p>c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti: Nel dimostrare la conformità rispetto a standard tecnici,</p>	<p>Oggetto di specifica prescrizione da inserire nel provvedimento autorizzativo AIA</p>



	<p>il Proponente specificava <u>che il prodotto sarà conforme alle norme tecniche di settore secondo i requisiti:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- della norma UNI 10667-1:2017 “Materie plastiche prime secondarie Parte I: Generalità su materie plastiche prime secondarie e sottoprodotti di materie plastiche”, Nello specifico, essendo le parti della norma distinte per tipologia di polimero, verranno prese in considerazione anche la UNI 10667-16 Miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da postconsumo destinate a processi di estrusione e/o per stampaggio ad iniezione”, la UNI 10667-3 Polipropilene proveniente da residui industriali e/o da materiali da post consumo destinato ad impieghi diversi”, la UNI 10667-7 Polietilentereftalato proveniente da post-consumo destinato alla produzione di fibre”, UNI EN 10667-8 “Polietilentereftalato proveniente da post-consumo destinato alla produzione di corpi cavi”, UNI 10667-9 “Polietilentereftalato proveniente da post-consumo destinato alla produzione di lastre e foglie”.- della UNI ISO 3534-2 “Statistica -Vocabolario e simboli- Controllo statistico della qualità”. <u>I materiali, compresi i suoi costituenti, non presenteranno alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti. Il materiale rispetterà i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE e non supererà i limiti di concentrazione stabiliti nell'allegato IV del regolamento CE n.850/2004.</u> <p><u>Sarà inoltre previsto per le materie recuperate il rispetto di quanto stabilito dal Regolamento(CE) n.1907/2006 “REACH” concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.</u> Sono allegare alla documentazione le schede relative ai principali prodotti plastici generati dal processo produttivo in esame:</p> <ul style="list-style-type: none">- PET-scaglie riciclate da bottiglie 100% PET- scaglie di tappi – 90 % HDPE ottenuto dal processo di riciclaggio di bottiglie PET- PP Macinato	
6d	<p>d) L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana:</p> <p>Il Proponente dichiarava che il riciclo delle materie plastiche permette di ridurre l'inquinamento, risparmiare materie prime e tutelare l'ambiente dagli effetti negativi della dispersione dei rifiuti in natura e in mare. Non è presente una descrizione qualitativa/quantitativa degli impatti ambientali legati all'utilizzo della sostanza che cessa la qualifica di</p>	Oggetto di specifica prescrizione da inserire nel provvedimento autorizzativo AIA



	rifiuto in sostituzione della materia prima in quanto per il Proponente tale aspetto non è applicabile poiché l'EoW non produce impatti sull'ambiente.	
7	<p>L'autorità regionale competente, in mancanza di criteri specifici stabiliti da Regolamenti UE o Decreti nazionali End of Waste, rilascia un'autorizzazione "caso per caso" sulla base delle quattro condizioni sopra elencate, definendo quindi nell'autorizzazione i seguenti elementi per la costruzione e la conduzione dell'impianto:</p> <ol style="list-style-type: none">1. materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;2. processi e tecniche di trattamento consentiti;3. criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto, in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;4. requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;5. un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.	
7.1	<p>1) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero: Il Proponente individua i rifiuti che vuole ammettere ai fini del recupero identificati con: -CER 191212 che provengono da pretrattamenti di tipo meccanico - CER 200301 Marine Litter, Beach Litter (Riferibile al Mare, Laghi e Fiumi) provenienti da mare, spiagge, laghi - CER 150102 Imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata dei comuni oggetto di valorizzazione e pulizia - CER 150106 Imballaggi in materiali misti provenienti dalla raccolta differenziata dei comuni oggetto di valorizzazione e pulizia. Sotto il profilo dell'analisi merceologica il Proponente precisava che detti rifiuti saranno caratterizzati da una prevalente presenza di plastiche che rappresentano lo scopo principale del recupero previsto dal ciclo produttivo. Trattasi quindi principalmente di rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico chirurgici. Si ricorda che nella Relazione tecnica dei processi produttivi All.B.18 rev.01 il Proponente ha indicato il profilo della merceologica tipica di un il flusso di sovrappeso proveniente da impianti di trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani identificato con CER 191212. Il Proponente descrive le modalità di preaccettazione del rifiuto presso l'impianto di trattamento in cui verrà richiesta l'omologa del rifiuto e l'esistenza di</p>	<p>Il Proponente dovrà trasmettere il sistema di gestione annunciato, predisposto nel rispetto della BAT 2 nonché dettagliare i criteri di ammissibilità del rifiuto in entrata ai fini dell'operazione di recupero prevista, le verifiche di conformità necessarie, anche in relazione alla presenza di specifici contaminanti critici, così da consentire alla scrivente AC di predisporre specifiche prescrizioni da inserire nel provvedimento autorizzativo AIA.</p>



	<p>protocolli di accettazione, non presenti agli atti. Relativamente alle procedure di preaccettazione, caratterizzazione e accettazione dei rifiuti il Proponente rimanda a un sistema di gestione ambientale che verrà adottato dalla Società <u>in conformità a quanto indicato nella BAT 2 in una fase successiva e le invierà per condivisione agli Enti competenti.</u> Viene rappresentato, inoltre, che in fase di accettazione dei rifiuti verrà verificato che questi abbiano caratteristiche compatibili con il processo di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto e che verranno definiti gli eventuali contaminanti critici ed i relativi limiti in concentrazione compatibili con il processo e con la qualità finale del prodotto. <u>Al riguardo si rileva che allo stato attuale non risultano dettagliati i criteri che definiscono quando i materiali di rifiuto in entrata sono ammissibili ai fini dell'operazione di recupero prevista, né le verifiche di conformità necessarie, anche in relazione alla presenza di specifici contaminanti critici, come ipotizzati dal Proponente medesimo, per come si ricava dalla documentazione progettuale.</u></p>	
7.2	<p>2) Processi e tecniche di trattamento consentiti: L'impianto di trattamento e recupero di materie plastiche si articola in una:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sezione di ricezione• Sezione di pretrattamento e separazione• Sezione di selezione automatizzata. <p>Per i rifiuti codificati con codice CER 191212 e CER 200301 è prevista un'ulteriore sezione di lavaggio delle plastiche recuperate che si distingue in:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Linea lavaggio polietilene e polipropilene2. Linea Lavaggio del PET. I processi di trattamento e recupero sono descritti in maniera dettagliata nella Relazione tecnica dei processi produttivi _ All. B12 rev.01 e nella Relazione Generale_RLT 01. <p>Dalla linea di selezione automatizzata si fa presente che tra i rifiuti in uscita ci sono i CER 19 12 02 (metalli ferrosi) e i CER 19 12 03 (metalli non ferrosi) che si intende destinare a recupero ad impianti terzi.</p>	<p>Oggetto di specifica prescrizione da riportare nell'atto autorizzativo A.I.A.</p>
7.3	<p>3) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario:</p> <p>Il prodotto sarà conforme alle norme tecniche di settore secondo i requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">- della UNI 10667-1 (Materie plastiche prime secondarie Parte I: Generalità su materie plastiche prime secondarie e sottoprodotti di materie plastiche) e le ulteriori UNI EN 10667-16, UNI 10667-3, UNI 10667-7, UNI 10667-8, UNI 10667-9.	<p>Oggetto di specifica prescrizione da inserirsi nell'atto autorizzativo AIA</p>



	<p>- della UNI ISO 3534-2 Statistica Vocabolario e simboli Controllo statistico della qualità.</p> <p>I materiali, compresi i suoi costituenti, non presenteranno alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti. Il materiale rispetterà i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE e non supererà i limiti di concentrazione stabili nell'allegato IV del regolamento CE n.850/2004.</p> <p>Sarà inoltre previsto il rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n.1907/2006 "REACH" concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.</p> <p>Sono state allegate alla documentazione le schede relative ai principali prodotti plastici generati dal processo produttivo in esame:</p> <ul style="list-style-type: none">- PET-scaglie riciclate da bottiglie 100% PET;- scaglie di tappi – 90 % HDPE ottenuto dal processo di riciclaggio di bottiglie PET;- PP Macinato.	
7.4	<p>4) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo qualità, automonitoraggio ed eventuale accreditamento:</p> <p>Il Proponente rappresenta che implementerà un sistema di gestione ambientale comprensivo di check list e report periodici dai quali si potrà dimostrare che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto. Il sistema di gestione ambientale garantirà il rispetto dei seguenti obblighi minimi:</p> <ul style="list-style-type: none">• accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;• esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso;• controllo visivo del carico dei rifiuti in ingresso;• controlli supplementari, eventualmente anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità;• pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;• stoccaggio dei rifiuti in area dedicata (prima dell'avvio delle successive procedure previste) procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità;• procedure di controllo del prodotto in uscita;• procedure per la verifica di conformità dell'EoW. <p>In riferimento a quanto sopra, nella documentazione agli atti il Proponente descrive le procedure minime</p>	<p>Il Proponente dovrà trasmettere la documentazione relativa al sistema di gestione annunciato, così da consentire alla scrivente AC di predisporre specifiche prescrizioni da inserire nel provvedimento autorizzativo AIA, ulteriori rispetto a quelle già individuabili sulla scorta di quanto comunicato dallo stesso ed esaminato da Arpa Lazio.</p>



previste riguardanti:

-la verifica di accettabilità dei rifiuti in ingresso;

-la modalità di stoccaggio;

-il congedo dell'automezzo Il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di un rifiuto sarà attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo di recupero di ciascun lotto.

Poiché l'identificazione del lotto dipende dalle caratteristiche merceologiche, chimico-fisiche dell'EoW stesso e dal processo di trattamento, considerato che le norme UNI di riferimento non indicano alcuna grandezza, il Proponente propone una dimensione del lotto pari a 6.000 ton, corrispondente ad una produzione max stimata bimestrale. Per la classificazione del materiale in uscita dal processo di recupero, costituito da flake di plastica, il Proponente rappresenta che: ù

1. le analisi verranno effettuate secondo le specifiche UniPLAST - UNI 10667;

2. le analisi di conformità alla norma UniPLAST - UNI 10667 vengono eseguite con frequenza biennale o comunque in caso di modifica al processo di recupero. Il campione viene poi conservato per due anni.

3. il flusso di rifiuti in ingresso e in uscita è a gestione continua e non ad intervalli; cioè la produzione è continua, ed anche la vendita di EoW avviene in continuo, con quantità variabili di volta in volta, a seconda delle esigenze del cliente acquirente. La quantità di EoW stoccata non è possibile prevederla a priori ferma restando la quantità massima stoccabile, pertanto il "lotto" delle EoW resta definito con la quantità venduta di volta in volta;

4. Il campione analizzato viene poi conservato dalla ditta per due anni in apposito contenitore e protetto dagli agenti atmosferici.

5. Il "lotto" è di volta in volta identificato con la quantità di volta in volta venduta al cliente finale (al più pari alla quantità massima stoccabile di EoW).

6. Per ogni lotto viene poi compilata la dichiarazione di conformità.

Nel caso in cui le analisi rilevassero che le EoW prodotte non risultano conformi alle specifiche UniPLAST, le stesse vengono identificate come rifiuto con codice CER 19.12.04 -plastica e gomma; dal momento che le caratteristiche definite dalla norma UniPLAST sono essenzialmente fisiche (contenuto in PE, indice di fluidità, massa volumetrica, contaminazioni, resistenza all'urto, caratteristiche meccaniche a trazione, colore,



	<p>dimensioni.del macinato/densificato/agglom) e non chimiche, il Proponente ritiene che il materiale possa essere riprocessato nello stesso impianto al fine di ottenere materiale idoneo.</p> <p>Pertanto la Società potrà scegliere caso per caso se riprocessarle o, in alternativa, inviarle a terzi come rifiuto.</p> <p>Tali parametri saranno periodicamente analizzati presso un laboratorio che applichi metodi di prova ufficiali e/o interni e/o normalizzati e/o non normalizzati adeguati ai parametri ed ai limiti previsti, e rispondente ai criteri di qualità applicabili previsti dalla norma ISO/IEC 17025. <u>Nel precedente parere era stato chiesto al Proponente di definire la dimensione del lotto sul quale intende effettuare i controlli. Al riguardo si prende atto di quanto esplicitato nel PMeC e nelle note integrative di risposta ad Arpa Lazio del 10/2022, ovvero che il lotto corrisponderà ad un quantitativo di 6000 t (pari ad una produzione massima stimata bimestrale), e che la frequenza di analisi sarà pari quindi a 6 volte l'anno e comunque in caso di modifica al processo di recupero (e non biennale come riportato al punto 2. della lista sopra citata).</u></p>	
7.5	<p>5) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità: Il Proponente ha allegato un modello di autocertificazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità delle EoW.</p> <p>Rispetto a quanto sopra, si rileva pertanto che allo stato attuale sono definite le attività di controllo da effettuarsi sull'EoW prodotto che implicano verifiche di conformità alle norme UniPLAST e delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, nonché il rispetto dei limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE e quelli stabiliti nell'allegato IV del regolamento CE n.850/2004.</p> <p>Sarà inoltre previsto il rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n.1907/2006 "REACH" concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.</p> <p>Quanto sopra secondo modalità e frequenze previste nel PMeC.</p> <p>Al contempo allo stato attuale non risultano dettagliati i criteri che definiscono quando i materiali di rifiuto in entrata sono ammissibili ai fini dell'operazione di recupero prevista, né le verifiche di conformità necessarie, anche in relazione alla presenza di specifici contaminanti critici, come ipotizzati dal Proponente medesimo, per come si</p>	<p>Il Proponente dovrà dettagliare: i criteri che definiscono quando il rifiuto in entrata è ammissibile ai fini dell'operazione di recupero prevista; le verifiche di conformità necessarie, anche in relazione alla presenza di specifici contaminanti critici; dettagliare le procedure di accettazione proposte definendo le specifiche attività di verifica.</p> <p>Tale trasmissione consentirà alla scrivente AC di predisporre specifiche prescrizioni da inserire nel provvedimento autorizzativo AIA, ulteriori rispetto a quelle già individuabili sulla scorta di quanto comunicato dallo stesso ed esaminato da Arpa Lazio.</p>



	<p>ricava dalla documentazione progettuale. In particolare le procedure di accettazione proposte risultano generiche e non sono definite le specifiche attività di verifica che il Proponente ritiene necessario adottare, in considerazione dei rifiuti da trattare, delle operazioni di recupero da effettuare e delle caratteristiche dei materiali da produrre. <u>A parere di Arpa Lazio tali elementi devono essere stabiliti prima del rilascio dell'autorizzazione e non in una fase successiva.</u></p>	
	<p>DISCARICA</p>	
8	<p>Nel precedente parere era stato chiesto di indicare univocamente la volumetria della discarica; <u>al riguardo si prende atto di quanto chiarito dal Proponente ossia che il volume totale è pari a 806.455 mc incluso il riporto finale in elevazione</u>, come descritto nella Relazione tecnica dei processi produttivi_All.B.18 rev.01, a tal proposito è stato aggiornato l'elaborato RLT_01-Relazione generale. Con riferimento alle verifiche di ammissibilità dei rifiuti in discarica, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 7, 7 bis e 7 ter del D.Lgs. n. 36/2003, <u>si prende atto che il Proponente ha aggiornato il cap. 5.23 del documento "ALL.E4b-Piano di monitoraggio e controllo discarica".</u> A tal proposito si fa presente che il riferimento al DM 03/08/2015 dovrà essere sostituito con il D.Lgs 36/2003. In particolare, con riferimento alla possibile presenza di una componente biodegradabile del rifiuto conferito in discarica che potrebbe dare luogo a fenomeni di putrescibilità e produzione di percolato, nella precedente valutazione la scrivente Agenzia richiedeva al Proponente di prevedere la verifica della stabilità biologica. <u>Al riguardo si prende atto che nella tab. C14 del documento "ALL.E4a-Piano di monitoraggio e controllo impianto" è stato inserito il riferimento alla determinazione dell'indice respirometrico dinamico potenziale IRDP 1 volta l'anno.</u> Relativamente alle caratteristiche costruttive della discarica, nel precedente parere emergeva la conformità del progetto ai criteri del D.Lgs. n. 36/2003 aggiornato al D.Lgs. n. 121/2020. <u>Con riferimento alla gestione delle terre di escavazione provenienti dai lavori per la realizzazione della discarica si prende atto della volontà di riutilizzo di parte del terreno proveniente dalla parte più superficiale degli scavi per la realizzazione della copertura provvisoria.</u> Con riferimento alle verifiche di stabilità, nella precedente valutazione era emerso che le stesse venivano previste solo in fase di progettazione e non anche in corso d'opera e per tutte le diverse fasi di vita della discarica. Si richiedeva quindi di prevedere tali verifiche nel</p>	<p>Oggetto di specifica prescrizione da inserirsi nel provvedimento autorizzativo AIA</p> <p>Si chiede al gestore di modificare il riferimento normativo come indicato da Arpa Lazio.</p>



	<p>PMeC della discarica. <u>A tal proposito si prende atto che il Proponente ha aggiornato i cap. 5.28 e 5.29 del documento "ALL.E4b Piano di monitoraggio e controllo discarica", inserendo le verifiche sulla morfologia della discarica sia in fase di gestione operativa che post operativa.</u> Con riferimento alle modalità e ai criteri di coltivazione si ricorda che questi vengono descritti nel Piano di Gestione Operativa della discarica.</p>	
9	<p>La rete di canalizzazione delle acque meteoriche è descritta nella Relazione tecnica dei processi produttivi All.B.18 rev.01, tali acque saranno inviate, mediante apposita rete interrata, al corpo idrico recettore superficiale finale senza subire trattamento. <u>Si ricorda che occorre distinguere tra le acque meteoriche che devono essere allontanate dal perimetro dell'impianto a mezzo di idonee canalizzazioni dalle acque di ruscellamento diretto sul corpo dei rifiuti che devono essere captate, raccolte e smaltite per tutto il tempo di vita della discarica. Queste ultime devono essere gestite unitamente al percolato prodotto dalla discarica.</u></p>	<p>Oggetto di specifica prescrizione da inserirsi nel provvedimento autorizzativo AIA</p>
10	<p>Con riferimento alla rete di raccolta del percolato del corpo discarica (comprensiva anche dell'acqua che interessa la rampa di accesso): Con riferimento alla necessità di prevedere nel PMeC le verifiche di funzionalità delle pompe, evidenziata nel precedente parere <u>si prende atto che il Proponente ha inserito tali attività nel Piano di monitoraggio e controllo discarica ALL.E4b.</u> In merito al monitoraggio del percolato <u>si prende atto che il Proponente ha aggiornato il Piano di monitoraggio e controllo discarica ALL.E4b inserendo il cap. 5.30.2 coerentemente a quanto riportato in Tab.2 dell'Allegato 2 al D.Lgs. n. 36/2003; per le determinazioni analitiche saranno utilizzati i metodi APAT IRSA CNR Man. 29/2003.</u></p>	<p>Oggetto di specifica prescrizione da riportare nell'atto autorizzativo A.I.A.</p>
11	<p>EMISSIONI IN ACQUA: Con riferimento alle modalità di monitoraggio e controllo si rammenta che nel PMeC E.4.A rev.02, relativo all'impianto di recupero plastiche è previsto il controllo trimestrale dello scarico finale attraverso la determinazione dei parametri di Tab.3 All.5 Parte 3 del D. Lgs. n.152/2006. Con riferimento alle acque del bacino di accumulo, dallo schema sinottico dei flussi si intuisce che i punti di controllo sono quelli a monte della vasca acque industriali ossia il PcSP_02 punto di controllo delle acque di seconda pioggia relative alla zona inferiore d'impianto e il PCpe01 pozzetto in uscita del permeato dal trattamento depurativo, così come anche indicato nella Tab.C10_Sistemi di depurazione del PMeC E.4.A rev.02. <u>Rispetto a quanto sopra, si</u></p>	<p>Necessario aggiornamento del PMeC inserendo i valori limite più stringenti come derivanti dal combinato disposto dei valori limite di cui alla Tab. I del DM 185/03 e di quelli di cui alla Tab. 4 dell'Allegato quinto alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06 + Oggetto di specifiche prescrizioni da inserirsi nel provvedimento autorizzativo AIA.</p>



	<p><u>ritiene necessario prevedere per i seguenti reflui, degli specifici punti di controllo, posti a monte della loro commistione con altri reflui, che dovranno essere rappresentati nella planimetria B.21.3 e nello schema dei flussi di impianto:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• acque meteoriche del corpo della discarica;• acque di prima pioggia;• acque di seconda pioggia;• permeato in uscita dall'impianto di depurazione. <p><u>In particolare per le acque di prima pioggia e per il permeato i punti di controllo devono essere previsti all'uscita dei trattamenti di depurazione. Per quanto riguarda le caratteristiche qualitative dei medesimi, dal momento che risultano previsti utilizzi alternativi allo scarico in corpo idrico superficiale, si ritiene necessario prevedere specifici e pertinenti valori limite.</u></p> <p><u>Al riguardo si evidenzia all'AC la possibilità di tenere conto dei valori limite di cui alla Tab. I del DM 185/03 oltre che di quelli di cui alla Tab. 4 dell'Allegato quinto alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06. I parametri monitorati dovranno inoltre essere indicati nel PMeC E.4.A. Si ricorda inoltre che, in assenza di informazioni, il sistema di depurazione delle acque di prima pioggia dovrà essere realizzato in accordo alle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque e che la corretta identificazione e gestione dei rifiuti prodotti sarà oggetto di verifica in fase di controllo.</u></p>	
12	<p><u>Impianto di depurazione:</u></p> <p><u>Con riferimento alle acque di tipo domestico si prende atto che vengono fatte confluire nella vasca di equalizzazione e trattate, insieme agli altri reflui d'impianto, nell'impianto depurativo chimico-fisico-biologico previsto dal progetto, come riportato nell'elaborato RET_07-Schema flussi di impianto.</u></p> <p><u>Si ricorda che è necessario che siano disponibili sistemi di rilevazione e contabilizzazione della portata in ingresso all'impianto ed in uscita relativamente ai quantitativi di permeato e concentrato prodotti.</u></p> <p><u>Rispetto alla gestione del concentrato, nel precedente parere era stato chiesto di chiarirne la destinazione. Al riguardo si prende atto che il concentrato prodotto sarà avviato a smaltimento presso impianti terzi autorizzati, come si evince anche dall'aggiornamento della scheda B 11.2</u></p> <p><u>Con riferimento alla classificazione dello rifiuto costituito dal concentrato dell'unità di osmosi inversa, che il Proponente intende classificare con codice CER 19 07 03, si evidenzia che tale codice è riferito al percolato di discarica e non già al residuo di trattamento depurativo dello stesso e di altre</u></p>	<p><u>Nello schema a blocchi i passaggi relativi a filtrazione/ultrafiltrazione ed addizione con ozono risultano invertiti.</u></p> <p><u>Occorre che il proponente rivaluti la classificazione del concentrato dell'unità di osmosi inversa.</u></p> <p><u>Il proponente dovrà integrare quanto anzidetto al fine di consentire l'inserimento di specifiche prescrizioni nel provvedimento autorizzativo AIA</u></p>



	<p>tipologie di reflui, come nel caso di specie. <u>Pertanto si evidenzia al Proponente di rivalutare la classificazione prevista.</u></p> <p>Con riferimento ai rifiuti prodotti dall'impianto, si rammenta che il Proponente individua i fanghi prodotti dalla vasca di equalizzazione a monte del trattamento depurativo, identificati con CER 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13. Al riguardo si ricorda che anche la sezione di flottazione darà origine ad una fase solida che viene raccolta nella parte conica terminale del sedimentatore e che nella fase di ossidazione biologica verrà prodotto fango di supero nel sedimentatore statico tipo Dortmund. <u>Si ribadisce che la corretta identificazione e gestione di tali rifiuti sarà oggetto di verifica in fase di controllo.</u></p>	
13	<p>Gestione delle acque sotterranee: <u>si evidenzia che relativamente alle frequenze di monitoraggio il PMeC è stato uniformato a quanto riportato nel Piano di sorveglianza e controllo.</u> Con riferimento all'ubicazione dei piezometri nel precedente parere era stato richiesto di esplicitarne il posizionamento; al riguardo risultano aggiornati la planimetria GEO_05_r01 e il Piano di sorveglianza e controllo_R01". <u>Si prende atto che sarà realizzato il piezometro PZ2 in corrispondenza del sondaggio S1 (rappresentato graficamente a monte della direzione di flusso della falda) mentre il PZ3 in corrispondenza del sondaggio S7 (rappresentato in planimetria a valle della direzione di flusso di falda) oltre al piezometro PZ1 (pre-esistente a valle).</u> In riferimento ai livelli di guardia e alle procedure da attuare in caso di superamento di tali valori si ricorda che il Proponente individua nel Piano di sorveglianza e controllo come parametri spia i solfati, azoto ammoniacale, ferro, manganese e zinco. Si intende superato il valore di guardia dei suddetti parametri spia nei casi in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:</p> <p>I CASO:</p> <ul style="list-style-type: none">• la concentrazione del piezometro a valle è superiore a quella del piezometro a monte;• la concentrazione del piezometro a valle è compresa tra il 50% del valore limite ed il valore limite. <p>Il CASO:</p> <ul style="list-style-type: none">• la concentrazione del piezometro a valle è compresa tra il 10% ed il 50% del valore limite;• la concentrazione del piezometro a valle è maggiore di almeno il 30% rispetto a quella del piezometro a monte. <u>Si ribadisce a codesta AC che si ritiene necessario che nell'atto autorizzativo siano</u>	<p>Oggetto di specifica prescrizione da riportare nell'atto autorizzativo A.I.A.: il livello di guardia individuato, nelle more del proposto monitoraggio annuale, è pari a quello previsto dalle soglie previste dalla tabella B di cui agli allegati alla parte IV, tit V del D.lgs. n. 152/2006, ridotte del 5%.</p>



	<p><u>fissati i livelli di guardia cui riferire le attività di monitoraggio e controllo delle acque sotterranee e il piano di intervento prestabilito in caso di superamento facendo presente che la Società propone di definire tali livelli di guardia sulla base di un monitoraggio di durata almeno annuale così come descritto nel PMeC della discarica.</u></p>	
14	<p>EMISSIONI IN ATMOSFERA: Si evidenzia che il formato del PMeC della piattaforma (ALL.E4a) non è ancora esattamente conforme a quello della DGR 35/2010 della Regione, seppure comunque esso contenga, per quanto inerente alle emissioni in atmosfera, quasi tutte le informazioni inerenti al monitoraggio e controllo della piattaforma richieste dalla DGR 35/2010 della Regione. <u>Al riguardo si segnala che risulta necessario vengano compilate le tabelle inerenti le emissioni eccezionali.</u> A tal fine si rammenta che le emissioni eccezionali prevedibili sono quelle legate all'avvio e all'arresto pianificati del processo e quelle dovute a fermate temporanee, lavori di riparazione, piani di manutenzione, o situazioni simili.</p>	Necessario adeguamento del PMeC (All.E4a)
15	<p>EMISSIONI IN ATMOSFERA: Si evidenzia che il Proponente, anche nella documentazione di ultimo aggiornamento, come sarà meglio descritto nel seguito, non individua l'origine di emissioni in atmosfera dalle seguenti sezioni impiantistiche:</p> <ul style="list-style-type: none">• due linee di lavaggio, separazione, essiccamento, densificazione e stoccaggio delle plastiche recuperate;• linea di trattamento dei reflui di processo e del percolato con impianti di tipo biologico, chimico-fisico e osmosi inversa.	Necessario aggiornamento del PMeC
16	<p><u>Con riferimento ai filtri a maniche si osserva che occorre scegliere filtri con efficienza di abbattimento superiore al 98%, nel rispetto delle MTD.</u></p> <p>Con riferimento agli scrubber si constata che, tra gli interventi di manutenzione della tabella C.7 del PMeC di ultima trasmissione, oltre al monitoraggio della velocità, portata, umidità relativa dell'aria a monte e a valle dello scrubber, sono stati indicati anche la pulizia del materiale di riempimento e il ricambio completo dell'acqua, ciascuno con la propria frequenza, ma risultano ancora assenti i controlli del corretto funzionamento dello scrubber che la scrivente Agenzia aveva richiesto di aggiungere:</p> <ul style="list-style-type: none">• Efficienza di abbattimento, mediante misura della concentrazione degli inquinanti da rimuovere a monte e valle dello scrubber;• la caduta di pressione per individuare eventuali	Oggetto di specifica prescrizione da inserire nel provvedimento autorizzativo AIA e necessario aggiornamento del PMeC



	<p>anomalie che potrebbero richiedere manutenzione;</p> <ul style="list-style-type: none">• la portata di ricircolo;• la portata del fluido di lavaggio;• la portata del reagente;• se pertinenti pH, temperatura, conduttività elettrica e potenziale di riduzione. <u>Si richiede pertanto di integrare il PMeC con tali monitoraggi per lo scrubber.</u> <p>In riferimento invece ai parametri di dimensionamento riportati per gli scrubber si segnala che la velocità di attraversamento indicata (1,50 m/sec) è superiore a quella massima indicata dalle LG MTD di riferimento (1 m/sec) ed il tempo di contatto previsto (1,35 sec) è inferiore a quello minimo definito dalle LG MTD (2 sec). <u>Osservato quanto sopra, resta fermo che i parametri di progetto e di esercizio degli scrubber devono essere tali da garantire sempre la massima efficienza di abbattimento.</u></p>	
17	<p>Linee di lavaggio, separazione, essiccamento, densificazione e stoccaggio delle plastiche recuperate:</p> <p>Nel precedente parere, considerato che non venivano individuate, né caratterizzate le emissioni in atmosfera dalle linee di lavaggio, separazione, essiccamento, densificazione delle plastiche, la scrivente Agenzia aveva richiesto al Proponente di precisare quali fossero gli inquinanti attesi nelle emissioni in atmosfera da tali linee evidenziando che, in relazione all'attività svolta, a proprio parere, si poteva ipotizzare la presenza di polveri e odori ed eventuali COV in funzione degli agenti di pulizia utilizzati e delle temperature raggiunte. Nelle integrazioni documentali di ottobre 2022, il Proponente precisa che il termine essiccatore è stato utilizzato in maniera impropria in quanto trattasi di un sistema di centrifugazione che ha la funzione di deumidificare il materiale senza produrre emissioni in atmosfera e che nella fase di lavaggio non sono attese emissioni significative in quanto tutto il processo è di tipo ad umido. Premesso questo, il Proponente si dichiara comunque disponibile, in fase di esercizio, congiuntamente agli Enti preposti, a valutare eventuali criticità ed introdurre eventualmente adeguati interventi correttivi. Inoltre descrive che la piattaforma di cui trattasi non è un impianto di trattamento meccanico biologico a cui fanno riferimento le BAT ma una semplice piattaforma di recupero materie, da cui quindi, a parere del Proponente, non sono attese emissioni diffuse di alcun genere e i presidi previsti in progetto sono a parere della scrivente più che sufficienti e dimensionati per scenari emissivi non</p>	Oggetto di specifica prescrizione da inserire nel provvedimento autorizzativo AIA



	<p>attesi. <u>Preso atto di quanto sopra, fermo restando il rispetto delle norme in materia sanitaria e di sicurezza dei luoghi di lavoro, si ritiene necessario prevedere in fase di controllo il rispetto dei necessari requisiti di tutela ambientale.</u></p>	
18	<p>Discarica per le frazioni non riciclabili (scarti d'impianto) e torcia mobile TMR Impianti per la captazione ed il trattamento del gas di discarica: <u>Rispetto a quanto precisato dal Proponente, la scrivente Agenzia, tenuto conto che negli scarti della linea di trattamento non può escludersi la presenza di sostanza biodegradabile, rimanda all'AC la valutazione del sistema di gestione del biogas che il Proponente intende realizzare rispetto alle modalità di gestione previste al punto 2.5. Controllo dei gas dell'All. I del D.Lgs. 36/2003. Resta fermo che l'idoneità della gestione del biogas deve essere valutata anche in fase di esercizio (fase di gestione operativa e fase di gestione post-operativa), sulla base degli esiti delle campagne di monitoraggio previste.</u></p> <p>Relativamente ai dati di letteratura impiegati nel modello, si evidenzia che non è chiaro il nome del documento della fonte US EPA 2004 citata dal Proponente per la definizione del valore di L0. Al riguardo si osserva che il documento LFG Energy Project Development Handbook, pubblicato dalla US EPA nel luglio 2021, indica valori di capacità potenziale di generazione del metano L0 compresi tra 56,6 m³ CH₄/Mg e 198,2 m³ CH₄/Mg, ovvero superiori al valore L0 considerato dal Proponente nelle proprie previsioni (10 m³ CH₄/Mg).</p>	<p>Oggetto di specifica prescrizione da inserirsi nel provvedimento autorizzativo AIA, relativa all'obbligo di conformarsi alle modalità di gestione previste dal punto 2.5, All. I al D.lgs. n. 36/2003.</p>
19	<p>Monitoraggio sulla superficie della discarica: Rispetto a quanto osservato dalla scrivente Agenzia, si evidenzia che ai cap. 5.12 e 5.13 del documento "IRR331AART504b.01_ALL.E4b-Piano di monitoraggio e controllo discarica" viene riportato che sarà eseguito un monitoraggio secondo la richiamata normativa tecnica emessa dall'Agenzia per l'Ambiente Inglese EA (LFTGN07), tuttavia viene altresì indicato che tale monitoraggio sarà eseguito mediante il Campionamento di volumi di aria da sottoporre ad analisi in due punti di prelievo esterni alla vasca (lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento del campionamento). <u>Pertanto, come era già stato previsto nella precedente proposta di PMeC, datata 03/2021, è necessario distinguere, anche nell'attuale PMeC, il monitoraggio delle fughe di gas dalla superficie della discarica, da eseguire con la metodologia inglese, ed il monitoraggio della qualità dell'aria all'esterno della discarica da eseguire, in accordo al D.Lgs. 36/2003</u></p>	<p>Aggiornare PMeC</p>



	<p><u>(punto 5.4, All.2), su almeno due punti da individuare a monte e a valle della discarica, lungo la direttrice del vento dominante nel momento del campionamento.</u></p>	
20	<p>Monitoraggio all'esterno della discarica – Aria: <u>In relazione al monitoraggio della qualità dell'aria, si evidenzia che nei cap. 5.12 e 5.13 del PMeC è inserito il riferimento tecnico delle Linee guida inglesi redatte dall'EA ma si osserva che, per il monitoraggio della qualità dell'aria il riferimento da considerare è il punto 5.4 dell'Allegato 2 al D.Lgs. n. 36/2003 e si chiede quindi di aggiornare il PMeC in tal senso.</u> <u>In riferimento ai parametri monitorati si osserva che le modalità di monitoraggio riportate nel Piano di sorveglianza e controllo non sono coerenti con quelle indicate nel PMeC, ai sensi del punto 5.4 dell'Allegato 2 al D.Lgs. n. 36/2003. Al riguardo si ritiene opportuno che le modalità di monitoraggio da attuare siano uniformi all'interno di entrambi documenti. Relativamente all'ubicazione dei punti di campionamento, si precisa che i due punti di prelievo lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento del campionamento, devono essere posti a monte e a valle della discarica, come definito dal punto 5.4 dell'Allegato 2 al D.Lgs. n. 36/2003.</u></p>	Aggiornare ed uniformare PMeC
21	<p>Monitoraggio all'esterno della discarica –Suolo e sottosuolo: <u>Quindi continua ad osservarsi la necessità che il Proponente chiarisca l'ubicazione dei pozzi da realizzare per la verifica ed il campionamento delle potenziali dispersioni di biogas sul perimetro della discarica, come citati nel Piano di gestione operativa (cap. 4.2), chiarendo altresì le metodologie di monitoraggio.</u></p>	Necessario chiarimento da parte del proponente
22	<p>Livelli di guardia: Al riguardo, la scrivente Agenzia ribadisce la necessità che vengano individuate le procedure di definizione e verifica dei livelli di guardia relativamente alla presenza del gas di discarica all'esterno della discarica, anche nel suolo e nel sottosuolo. Inoltre si ribadisce che dovrà essere redatto un piano d'intervento da realizzare ed attivare in caso di superamento dei livelli di guardia che è assente nella documentazione agli atti. Infine si rimanda all'AC ogni valutazione inerente la definizione dei livelli di guardia e dei punti di verifica degli stessi, nel rispetto della tutela dell'ambiente e della salute pubblica.</p>	Il proponente dovrà predisporre e trasmettere il piano di intervento nonché una proposta di livelli di guardia e punti di verifica volta a consentire alla scrivente l'individuazione di idonee prescrizioni da inserirsi nell'atto autorizzativo.
23	<p>Monitoraggio del gas di discarica captato e della combustione in torcia: Premesso che si è rimandata all'AC la valutazione sulla configurazione del sistema di captazione e</p>	Vedere prescrizione n. 18 ed adempiere a quanto richiesto da Arpa Lazio che verrà inserito comunque quale prescrizione nell'atto autorizzativo AIA



	<p>trattamento del biogas, Con riferimento al monitoraggio della combustione in torcia, nel PMeC di ultimo aggiornamento, è stato aggiunto il monitoraggio di portata, temperatura, tempo di ritenzione ma <u>non è stato inserito il monitoraggio dell'O2, che si chiede pertanto di aggiungere, come già richiesto dalla scrivente Agenzia nel precedente parere. Inoltre, con riferimento alle frequenze di monitoraggio di portata, temperatura, O2, tempo di ritenzione, si osserva che la scrivente Agenzia aveva richiesto di inserire il monitoraggio in continuo di tali parametri mentre il Proponente indica una frequenza di controllo mensile. Si rimanda pertanto all'AC la valutazione inerente la tipologia di torcia proposta e la definizione delle condizioni di gestione della torcia, sulla base delle quali andrà predisposto il monitoraggio della torcia.</u></p>	
24	<p>Con riferimento al monitoraggio del biogas captato, si rileva che nelle tabelle 9 e 10 del PMeC è riportato che sarà eseguito il monitoraggio di CH4, CO2, O2, e H2, H2S, polveri totali, NH3 su tutti i punti di emissione del biogas eventualmente individuati. <u>Al riguardo risulta necessario chiarire l'ubicazione di tali punti.</u> In ogni caso, nel PMeC (cap. 5.14), si rileva anche che è indicato che sarà eseguito il monitoraggio di CH4, CO2, O2 e L.E.L. su 4 dei 20 pozzi di esalazione del biogas previsti nel progetto in esame e rappresentati nella planimetria IRR331PDDR462.01_RET_02. <u>Al riguardo, si ritiene comunque che la proposta di monitoraggio del biogas esalato non sia conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003.</u></p> <p>Infine, evidenziando che nel cap. 5.14 del PMeC viene riportato che il monitoraggio del biogas captato ai pozzi PC01-04 sarà eseguito secondo la metodologia "Agenzia per l'Ambiente Inglese EA (Environmental Agency) Guidance for monitoring Landfill Gas Surface Emission (LFTGN07), si ribadisce che tale metodologia non è pertinente per il monitoraggio del biogas estratto dai pozzi bensì è da utilizzarsi solo per il monitoraggio del biogas esalato dalla superficie della discarica.</p>	<p>Necessaria individuazione dei punti di emissione biogas da monitorare ed aggiornamento della documentazione al corretto disposto normativo indicato da Arpa Lazio</p>
25	<p>Con riferimento alle sorgenti di emissioni odorogene, si rileva che lo studio di impatto olfattivo proposto non ha preso in considerazione alcune sorgenti emissive di tipo non convogliato quali quelle originate dalla depurazione dei reflui e del percolato (vasche di trattamento, stoccaggi, etc.) nonché dai lucernai, cumuli di materiali osmogeni scoperti o in ambienti non confinati, stoccaggi o lavorazioni effettuate in ambienti confinati non presidiati da sistemi di aspirazione dell'aria, vasche di trattamento interrate o coperte, ma prive di sistemi di</p>	<p>Aggiornare lo studio di impatto odorigeno secondo quanto richiesto e aggiornare il PMeC da sottoporre a preliminare valutazione ARPA Lazio prima della messa in esercizio</p>



	<p>aspirazione, sfiati di serbatoi.</p> <p>Rispetto a quanto sopra si rileva da un lato che il Proponente non ha definito i criteri con cui sono state escluse tali sorgenti dallo studio, tenuto conto di quanto previsto al riguardo al punto 3.1 dell'allegato 1 alla Delibera di Giunta Regionale 15 febbraio 2012 - n. IX/3018, come era stato richiesto di chiarire nel precedente parere. Dall'altro lato, i risultati dello studio presentato, pur nei limiti di quanto sopra evidenziato, restituiscono valori di concentrazione di odore su tutti i recettori sensibili individuati, inferiori a 1 ouE/m³. Ferme restando le valutazioni al riguardo di codesta AC circa la stima previsionale dell'impatto odorigeno, per quanto riguarda altresì le relative modalità di monitoraggio e controllo, si rappresenta quanto segue.</p> <p>Con riferimento alla valutazione dell'impatto odorigeno in fase di esercizio <u>il Proponente riscontra che condivide quanto osservato dalla scrivente Agenzia, tuttavia, anche nel PMeC di ultimo aggiornamento, risulta contenuto il solo monitoraggio degli odori e non vi è riportato alcun riferimento al protocollo di monitoraggio proposto dalla scrivente Agenzia nel precedente parere, che si chiede pertanto di integrare nel PMeC. Si osserva che il Piano di gestione degli odori e la proposta di monitoraggio in esso contenuta dovranno essere sottoposti a successiva valutazione di Arpa Lazio.</u></p>	
26	<p>VALUTAZIONE SULLO STUDIO DI DISPERSIONE DEGLI INQUINANTI:</p> <p>In merito alla RISPOSTA 55 (pag. 31-33) della nota di riscontro del Proponente, si informa che il modo in cui è stato calcolato il fondo ambientale, ossia prendendo il valore della concentrazione di 48 PM10 nel territorio comunale di Arlena di Castro, non è conforme a quanto richiesto dalla Procedura Tecnica N.2 dell'Allegato 2 delle Norme di Attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria, dove viene specificato che il fondo ambientale si ottiene mediante "interpolazione spaziale delle concentrazioni orarie rilevate dalla rete ARPA in ogni nodo della griglia di calcolo per ogni ora del periodo di riferimento". Si ritiene necessario che il fondo sia calcolato secondo quanto previsto dalla procedura tecnica utilizzando i dati delle stazioni ARPA che si trovano in prossimità del sito e non il dato comunale.</p>	Necessario adeguamento rispetto a quanto indicato da Arpa Lazio

Tutto ciò premesso, la scrivente Area A.I.A.



ESPRIME

sul progetto di cui in premessa, per quanto di propria competenza,

PARERE FAVOREVOLE AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO A.I.A.

con le seguenti prescrizioni:

- il rilascio del provvedimento A.I.A. è subordinato al rilascio della Determinazione favorevole di VIA regionale, previa l'ulteriore necessaria valutazione, da parte di Arpa Lazio, delle integrazioni richieste;
- la Società dovrà fornire idoneo "manuale operativo", conforme alle linee guida ISPRA SNPA 105/2021 approvate con Decreto direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021, che descriva in dettaglio la procedura di omologazione, verifica preliminare e verifica ante scarico del rifiuto, i relativi parametri di non accettabilità e gestione delle non conformità. Il manuale dovrà esplicitare la modulistica da compilare a cura del conferente, le cause di esclusione, la gestione delle anomalie e la verifica dei rifiuti in ingresso ed in uscita dallo stabilimento. Tale manuale diverrà parte integrante della determina di AIA;
- tutti gli aspetti rilevati, elencati e dettagliati nella tabella riportata in premessa, necessari ai fini dell'emissione del provvedimento di AIA (in quanto documenti da allegare allo stesso, vedi PMeC e aggiornamento/integrazione documentale, etc) dovranno essere presi in carico, integrati e trasmessi dalla Società, così come previsto dalla scrivente AC, ai fini dell'emissione del provvedimento di A.I.A. di competenza.

Il Funzionario RDP A.I.A.

Dott. Eugenio Monaco

Il Dirigente A.I.A.

Ing. Ferdinando Maria Leone

Il Direttore

Vito Consoli